

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2018, n. 0192/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Soggetti beneficiari
Articolo 3	Attuazione degli interventi

Capo II

Disposizioni particolari per gli incentivi per le attività culturali e didattiche

Articolo 4	Oggetto dei contributi
Articolo 5	Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo
Articolo 6	Cause di inammissibilità della domanda di contributo
Articolo 7	Spese ammissibili a contributo
Articolo 8	Riparto dei contributi
Articolo 9	Concessione ed erogazione dei contributi
Articolo 10	Rendicontazione della spesa
Articolo 11	Revoca del contributo

Capo III

Disposizioni particolari per gli incentivi per la partecipazione a programmi e progetti europei

Articolo 12	Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi
Articolo 13	Determinazione dell'ammontare del contributo
Articolo 14	Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo
Articolo 15	Spese ammissibili a contributo
Articolo 16	Rendicontazione della spesa
Articolo 17	Revoca del contributo

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18	Disposizioni transitorie
Articolo 19	Rinvio
Articolo 20	Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi destinati alle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al contributo e la documentazione da allegare a pena di inammissibilità;
- b) le spese ammissibili;
- c) i termini e le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
- d) la revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;

3. Il presente regolamento stabilisce altresì, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge:

- a) gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali e l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfettario concedibile a titolo di concorso nelle spese di progettazione.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 della legge le università della terza età o della libera età comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.

Art. 3 (Attuazione degli interventi)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio.

Capo II Disposizioni particolari per gli incentivi per le attività culturali e didattiche

Art. 4
(Oggetto dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età.

Art. 5
(Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del bando.

2. La domanda, redatta su modulistica conforme a quella approvata con il decreto di approvazione del bando, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
- b) Programma e calendario dell'attività culturale e didattica istituzionale, riferito all'anno accademico che ha inizio nell'anno solare in cui viene presentata la domanda, recante la specifica illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi di istruzione;
- c) Piano finanziario preventivo relativo alla realizzazione dell'attività culturale e didattica istituzionale con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento previste a copertura dei costi;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) la presenza di personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti dei corsi o delle attività svolte nell'anno accademico di riferimento;
 - 2) la titolarità o la non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;
 - 3) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 4) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati

relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

- e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 6

(Cause di inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
- b) Presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando di cui all'articolo 3;
- c) Prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona legittimata;
- d) Non corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 7

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività culturali e didattiche istituzionali che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione.

2. Si considerano ammissibili in particolare:

- a) Spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle spese di viaggio;
- b) Canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali;
- c) Spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
- d) Spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività culturali e didattiche istituzionali;
- e) Acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro;
- f) Spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
- g) Oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

Art. 8
(Riparto dei contributi)

1. Il riparto dei contributi avviene in base ai criteri individuati dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge.

2. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, sono pubblicati sul sito web della Regione e tale comunicazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 9
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

2. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso su richiesta del beneficiario. Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 10
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito dal bando.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal bando, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

4. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio delle attività finanziate.

Art. 11
(Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) Rinuncia del beneficiario;
 - b) Mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 5, comma 1, della legge;
 - c) Mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui all'articolo 3;
 - d) Inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III
Disposizioni particolari per gli incentivi per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali

Articolo 12
(Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. E' possibile presentare domanda tutto l'anno.
2. L'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Servizio procede alla concessione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
3. Il Servizio procede alla concessione dei contributi fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente previsto. Le domande che eccedono la disponibilità finanziaria sono restituite.

Articolo 13
(Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è determinato in misura forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o internazionale presentato, secondo i seguenti parametri:

- a) per programmi e progetti fino a 50.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 750,00 euro;
- b) per programmi e progetti da 50.001,00 euro a 100.000,00 l'ammontare del contributo è determinato in 1.000,00 euro;
- c) per programmi e progetti oltre 100.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 1.500,00 euro.

Articolo 14

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1 La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), su apposito modulo approvato dal Servizio e reso disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'istruzione.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) la documentazione prevista dall'articolo 5, comma 2;
- b) copia della documentazione presentata per la partecipazione al programma e progetto europeo o internazionale.

Articolo 15

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali quali:

- a) spese per compensi per prestazioni di consulenza e sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata;
- b) spese per personale dipendente, limitatamente all'espletamento delle attività direttamente imputabili all'attività finanziata. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso.

2. Sono ammissibili a contributo anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché liquidate nell'anno solare in corso alla presentazione della domanda.

Articolo 16

(Rendicontazione della spesa)

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato al Servizio, con le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 e nei termini previsti dal decreto di concessione esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4.

Art. 17
(*Revoca del contributo*)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) Rinuncia del beneficiario;
- b) Mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) Mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione del contributo;
- d) Inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
(*Disposizioni transitorie*)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge per l'anno in corso è possibile presentare domanda a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 19
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.